LE PROVE DI VALUTAZIONE NEL SISTEMA DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE:

LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE

Ottobre 2026

Indice

1. Premessa....3

2. Prove di accertamento delle competenze in ingresso....4

3. Prove in itinere....4

4. Prove per la certificazione delle competenze in assolvimento dell'obbligo....5

5. Prove di accertamento delle competenze in uscita (PCV)....5

6. PCV in esito a percorsi che prevedono attestazione di parte III....6

6.1 Struttura generale delle PCV....6

6.2 Questionario....8

6.3 Prove per accertamento delle competenze tecnico-pratiche....10

6.4 Colloquio....10

6.5 Griglie di Osservazione10

7. PCV standard: alcune indicazioni....11

7.1 Prove Standard a Criteri Unificati (SCU)....12

7.2 PCV per le qualifiche e per i diplomi IeFP....12

7.2.1 PCV Qualifiche IeFP....14

7.2.2 Diplomi professionali IeFP....17

8. Prove nuove....19

8.1 PCV IFTS....21

9. Modalità e tempistiche per la validazione della PCV....22

10. PCV per professioni regolamentate....23

11. PCV per candidati ammessi direttamente all'esame....23

12. Note operative....24

1. Premessa

Nell'ambito del sistema della formazione professionale, il tema della valutazione rappresenta una questione complessa ma al contempo cruciale per il successo delle azioni formative, per la regolarità della certificazione delle competenze acquisite dagli allievi e più in generale per il presidio della qualità delle attività erogate.

La valutazione in itinere consente di monitorare la comprensione degli allievi rispetto a quanto si sta loro insegnando e l'acquisizione da parte degli stessi delle competenze previste dal profilo oggetto del percorso formativo. Essa ha inoltre la funzione di verificare l'efficacia del processo di insegnamento, monitorando i risultati ottenuti e fornendo informazioni utili per migliorare gli interventi al fine di favorire il successo formativo degli allievi.

La valutazione in uscita consente di verificare e attestare l'acquisizione da parte dei candidati delle competenze proprie del profilo di riferimento. Le Prove Complessive di Valutazione, somministrate durante gli esami finali, costituiscono lo strumento per effettuare tale accertamento, sono strutturate in modo da consentire la verifica delle conoscenze, delle abilità e dunque delle competenze del profilo in riferimento al quale è rilasciata la certificazione.

In questo contesto le prove, sia quelle somministrate durante il percorso formativo che quelle somministrate durante gli esami finali, rappresentano un importante strumento a disposizione delle Istituzioni formative, degli allievi e dell'Amministrazione chiamata a presidiare la qualità del sistema.

Il presente documento descrive le prove utilizzate nel sistema della formazione professionale e nei servizi IVC:

- prove di accertamento delle competenze in ingresso,
- prove in itinere,
- prove per la certificazione delle competenze in assolvimento dell'obbligo,
- prove di accertamento delle competenze in uscita dai percorsi di formazione in ambito formale,
- prove di accertamento delle competenze in esito ai percorsi di individuazione e validazione delle competenze, finalizzate alla certificazione di parte III,
- prove di accertamento delle competenze per candidati in possesso dei requisiti previsti da normativa specifica (professioni regolamentate).

Il documento si propone inoltre di fornire indicazioni metodologiche e prassi comuni alle commissioni tecniche regionali e agli enti di formazione per la progettazione delle Prove Complessive di Valutazione (PCV) con particolare attenzione alle prove finali di accertamento delle competenze per il rilascio delle attestazioni di parte terza.

Le indicazioni specifiche in merito a soglie, pesi e tempi di erogazione delle PCV riportate nei paragrafi seguenti sono finalizzate a garantire omogeneità delle PCV appartenenti alla medesima tipologia.

Nei processi di individuazione e validazione delle competenze (IVC) che si concludono con esame di certificazione di parte III, la PCV somministrata rientra tra quelle trattate nel presente documento. Per la valutazione da svolgersi durante il servizio di IVC, si rimanda alla normativa regionale vigente in materia di certificazione delle competenze.

Il documento ha carattere trasversale e generale, deve pertanto essere integrato con eventuali indicazioni specifiche che la stessa amministrazione definisce rispetto ai singoli dispositivi regionali e che, in ogni caso, costituiscono primario riferimento.

Al fine di rispondere a esigenze di chiarezza e leggibilità, nel presente documento viene utilizzato il maschile inclusivo, come previsto dalle "Linee guida del Consiglio regionale del Piemonte per l'uso del linguaggio di genere": i termini maschili usati in questo testo si riferiscono a persone di entrambi i sessi".

2. Prove di accertamento delle competenze in ingresso

Le prove di accertamento in ingresso sono finalizzate a garantire la massima possibilità di accesso alla formazione.

Si tratta di prove che accertano il possesso da parte del candidato delle competenze necessarie per accedere a percorsi di qualifica o a percorsi post-diploma in assenza di titoli[1] e/o di eventuali altri prerequisiti richiesti.

Nel repertorio regionale sono disponibili le prove di accertamento delle competenze da somministrare in assenza di titolo di studio richiesto per la frequenza del percorso formativo.

Le prove di accertamento non possono essere somministrate nei percorsi che prevedono il titolo di studio quale requisito imprescindibile (es. professioni regolamentate).

Le prove sono pubblicate all'interno dell'applicativo Gestione Prove di valutazione (PCV), disponibile nel catalogo dei Servizionline di Regione Piemonte, che ne supporta l'erogazione e la valutazione:
- prova di accertamento delle competenze in ingresso nei percorsi post scuola secondaria di I grado
- prova di accertamento in ingresso nei percorsi post diploma.

In caso di verifica di eventuali altri prerequisiti (indicati nella scheda corso) la definizione delle prove è a carico dell'ente di formazione; la progettazione, l'erogazione e la valutazione non sono supportate da Gestione Prove di valutazione (PCV).

Le prove di accertamento delle competenze in ingresso in sostituzione del titolo di studio non possono essere somministrate nei corsi afferenti a professioni regolamentate salvo diverse indicazioni specifiche della normativa di settore.

3. Prove in itinere

Le prove in itinere sono finalizzate a verificare il livello di apprendimento dell'attività didattica svolta e le competenze acquisite dagli allievi in coerenza con competenze/abilità/conoscenze oggetto delle unità formative che compongono il percorso.

Tali prove vengono somministrate durante lo svolgimento del percorso formativo, con modalità e tempi definiti dagli enti di formazione.

La definizione delle prove in itinere è a carico dell'ente di formazione; la progettazione, l'erogazione e la valutazione non sono supportate da Gestione Prove di valutazione (PCV).

[1] Per titoli si intende esclusivamente Diploma di Scuola Secondaria di I grado e Diploma di Scuola secondaria di II grado.

Le prove in itinere consentono la valutazione lungo il percorso formativo e costituiscono il riferimento per l'attestazione delle competenze acquisite agli allievi che interrompono il percorso, che non sono ammessi o non superano l'esame finale.

4. Prove per la certificazione delle competenze in assolvimento dell'obbligo

Gli enti di formazione e gli istituti professionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, al secondo anno del percorso Iefp devono verificare l'acquisizione delle competenze afferenti agli Assi culturali da parte degli allievi in assolvimento dell'obbligo di istruzione.

La verifica deve essere effettuata attraverso la somministrazione di prove interne di agenzia.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha emanato un modello nazionale per la certificazione delle suddette competenze, che è stato recepito dalla Regione Piemonte con DD 438/A1504C/2024 del 02/08/2024 e s.m.i.; tale modello dovrà essere utilizzato dagli enti di formazione e dagli Istituti Professionali per la certificazione delle competenze in assolvimento dell'obbligo di istruzione. Il modello è disponibile sulla Home page del sistema informativo "Gestione certificazioni e attestazioni" nella sezione Modulistica.

5. Prove di accertamento delle competenze in uscita (PCV)

Le prove di accertamento delle competenze in uscita (PCV) sono finalizzate alla certificazione delle competenze acquisite in coerenza con competenze/abilità/conoscenze oggetto del profilo professionale di riferimento e dell'attestazione prevista in esito.

In relazione alla tipologia di attestazione prevista, le prove possono essere:

- Attestazione di parte II: richiede una prova interna dell'ente di formazione con modalità e tempi definiti dagli enti di formazione;

- Attestazione di parte III: prevede la presenza di una Commissione d'esame, soggetto terzo rispetto all'allievo e all'ente di formazione; richiede una Prova Complessiva di Valutazione progettata dalla Regione Piemonte o progettata dall'ente di formazione e validata dalla Regione Piemonte.

Nei casi di **attestazione di parte II**, la definizione delle prove è a carico dell'ente di formazione; la somministrazione della prova non prevede la presenza di una commissione esterna; la progettazione, l'erogazione e la valutazione non sono supportate dal sistema informativo "Gestione Prove di valutazione (PCV)". Tali prove vengono somministrate al termine del percorso formativo, con modalità definite dagli enti di formazione e indicate nel percorso formativo.

Nel caso di corsi che prevedono **l'attestazione di parte III**, vengono somministrate le "Prove Complessive di Valutazione (PCV)". Tali prove possono essere di tre tipologie:

- **Prove Standard**, sono predisposte dalle commissioni tecniche regionali e devono essere utilizzate dagli enti di formazione durante l'esame finale senza apportare modifiche;

- **Prove Standard a Criteri Unificati (SCU)**, sono predisposte dalle commissioni tecniche regionali e prevedono una parte standard e una parte da personalizzare a cura di ciascuna agenzia formativa sulla base delle indicazioni fornite;

- **Prove complessive di valutazione nuove** sono progettate dagli enti di formazione e sottoposte a validazione regionale per la pubblicazione nel catalogo dell'ente di formazione.

Si precisa che per PCV si intende la prova complessiva di valutazione, ovvero l'esame nel suo complesso. Per prova si intende il singolo elemento che, insieme ad altri, compone la PCV.

Si richiama infine quanto segue.

Per le procedure relative al processo di certificazione delle competenze si faccia riferimento a quanto indicato nella normativa regionale vigente in materia di certificazione delle competenze e alla normativa specifica in caso di formazione regolamentata.

6. PCV in esito a percorsi che prevedono attestazione di parte III

Di seguito vengono fornite indicazioni metodologiche alle commissioni tecniche regionali e agli enti di formazione per la progettazione delle prove standard e delle prove nuove relative ai percorsi che rilasciano una certificazione di parte III.

6.1 Struttura generale delle PCV

La struttura generale delle PCV può essere differente in relazione alla tipologia di percorso formativo: in alcuni ambiti è definita un'architettura minima che fissa i requisiti della prova in termini di durata, numero e tipologia di prove, come nel caso dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e dei percorsi afferenti a professioni regolamentate, in altri, la definizione della struttura minima della prova può interessare solo alcuni aspetti.

La PCV è uno strumento complesso, costituito da diverse prove, che nel loro insieme garantiscono la valutazione di tutte le competenze previste dal profilo oggetto di certificazione finale.

La PCV deve contenere i seguenti elementi minimi:

- **Titolo della PCV**: il titolo della PCV coincide con la denominazione del profilo oggetto di certificazione (ad esempio: "PCV-Addetto alle macchine utensili").

- **Anno/i di riferimento**: le PCV di norma hanno durata triennale; la durata può variare in base alla previsione di intensità di utilizzo o in caso di obsolescenza dei contenuti.

- **Profilo prevalente**: è il profilo di riferimento della PCV, ovvero il profilo per il quale si rilascia la certificazione finale di parte terza.

- Indicazione della **scheda corso** (scheda attività destinatario) relativa al profilo prevalente[2].

[2] L'indicazione della scheda attività destinatario all'interno della PCV deve essere presente nelle PCV nuove, mentre può non essere presente all'interno delle PCV SCU e delle PCV standard.

- **Durata totale**: è la durata complessiva della PCV, deve corrispondere alla durata prevista dalla scheda corso (scheda attività destinatario) relativa al profilo prevalente, fatte salve eventuali deroghe che devono essere giustificate.

- **Soglia di superamento**: è la soglia al di sotto della quale non si considera superato l'esame finale e non si può pertanto ottenere la certificazione di parte terza. La soglia complessiva di superamento per tutte le PCV è pari a 60/100; oltre alla soglia complessiva della PCV, è necessario indicare le soglie di superamento delle singole prove che compongono la PCV, così come di seguito precisato.

La **PCV**, di norma, è costituita dai seguenti elementi:

- **linee guida docenti**: è il documento rivolto ai docenti e alla Commissione di esame e ha l'obiettivo di precisare tutte le indicazioni per la somministrazione e la valutazione della PCV. Deve contenere un quadro di sintesi della PCV in forma di tabella riassuntiva delle prove che la compongono con indicato, per ciascuna di esse, il peso, la soglia di superamento e la durata. Devono inoltre essere descritti con precisione le modalità e gli strumenti necessari per la somministrazione di ciascuna prova, anche al fine di consentire la preparazione dell'esame;

- **linee guida allievi**: è il documento rivolto agli allievi e ha l'obiettivo di fornire le indicazioni per lo svolgimento delle prove. Deve essere fornito un quadro di sintesi della PCV in forma di tabella riassuntiva delle prove che la compongono con indicato, per ciascuna di esse, il peso, la soglia di superamento e la durata oltre che la soglia complessiva della PCV. Devono essere descritte brevemente le singole prove e i criteri con cui verranno valutate;

- **credito valutativo:** è il punteggio attribuito all'allievo sulla base dell'andamento dell'intero percorso formativo[3] in termini di risultati e impegno e concorre a determinare il voto finale dell'esame; il peso del credito valutativo può variare a seconda delle tipologie di percorso e alcune PCV non lo prevedono così come indicato nel paragrafo dedicato alle prove nuove;

- uno o più **questionari** (prova tecnico-scientifica) finalizzati all'accertamento delle conoscenze essenziali del profilo;

- **una o più prove** per l'accertamento delle competenze tecnico-pratiche (es. prova tecnico-programmatoria, prova tecnico-operativa, prova tecnico-pratica, prova tecnico-consuntiva);

- **colloquio** finale che può avere differenti obiettivi a seconda della tipologia di profilo;

- **griglie di osservazione** necessarie per la valutazione del credito valutativo, delle prove per l'accertamento delle competenze tecnico-pratiche e del colloquio.

Per ciascuna prova che costituisce la PCV devono essere indicati:

- **durata** della singola prova;

- **soglia %**: punteggio di superamento della prova al di sotto del quale l'allievo ottiene 0 punti per quella specifica prova;

- **peso %**: peso percentuale della singola prova rispetto al punteggio totale della PCV.

[3] In caso di percorsi pluriennali, occorre considerare tutte le annualità.

L'insieme delle prove che compongono la PCV consente di verificare l'acquisizione di tutte le competenze previste dal profilo, ai fini della certificazione. Pertanto, per ottenere la qualificazione, devono essere somministrate tutte le prove che compongono la PCV.

6.2 Questionario

Il **questionario (QST)** è la prova che consente di verificare l'acquisizione da parte dell'allievo delle conoscenze del profilo. Ciascuna domanda del questionario deve quindi essere dedicata alla verifica di una specifica conoscenza essenziale.

All'interno della PCV deve essere presente **almeno un questionario**, salvo indicazioni differenti fornite dall'Amministrazione o relative a profili afferenti alla formazione regolamentata.

Il questionario si deve riferire al profilo per il quale è prevista la certificazione.

Di norma, per verificare le conoscenze, i raggruppamenti prevedono il collegamento con tutte le competenze previste dal profilo. In casi molto specifici, in funzione ai contenuti del profilo e alle prove previste, è possibile indagare conoscenze collegate solo ad alcune competenze.

Il questionario prevede due modalità di progettazione ed erogazione: modalità random e modalità base. Non è prevista la possibilità di progettare i questionari in modalità mista.

La **modalità random** è quella che deve essere utilizzata per l'elaborazione dei questionari.

La **modalità base** può essere utilizzata solo in casi eccezionali motivando la scelta in fase di invio in validazione della PCV nel campo "Nota per il Validatore dal progettista di Agenzia" presente su Gestione Prove di valutazione (PCV).

Modalità "random"

Il questionario è costituito da una serie di domande che saranno randomizzate in fase di erogazione, attraverso l'estrazione di un numero x di domande appartenenti ad un insieme y.

La randomizzazione prevede questionari diversi per ogni esame e, nell'ambito dello stesso esame, questionari con domande e risposte diversamente ordinate per ogni allievo.

Al fine di progettare un questionario in modalità "random", occorre costruire una serie di raggruppamenti. Ogni raggruppamento è collegato ad una competenza e deve contenere 3 domande per garantire la randomizzazione; le domande devono prevedere lo stesso livello di complessità ed è consigliabile che siano afferenti ad una stessa conoscenza.

In fase di erogazione, il questionario somministrato sarà costituito da una domanda estratta casualmente all'interno di ciascun raggruppamento. Pertanto, se il questionario è costituito da 25 raggruppamenti e all'interno di ciascun raggruppamento sono presenti 3 domande equivalenti, in fase di erogazione all'allievo verrà somministrato un questionario costituito da 25 domande in cui ogni domanda è stata estratta casualmente dal rispettivo raggruppamento.

Tale modalità permette di assicurare una maggiore variabilità nel tempo dei quesiti proposti durante i diversi esami afferenti ad una stessa PCV.

I questionari predisposti in modalità “random” devono presentare i seguenti requisiti di carattere metodologico:

- 25 raggruppamenti;
- almeno 3 domande equivalenti associate a ciascun raggruppamento;
- nel titolo del raggruppamento e nel titolo di ciascuna domanda deve essere indicato l’argomento su cui vertono le domande/conoscenza essenziale;
- a ciascun raggruppamento deve essere associata la competenza verificata.

Il questionario deve essere somministrato online, anche al fine di dare piena efficacia alla randomizzazione delle domande e/o delle risposte per garantire l’estrazione casuale delle stesse dai relativi raggruppamenti; inoltre, la somministrazione online consente la correzione dei quesiti direttamente da parte del sistema.

E’ ammessa la somministrazione cartacea del questionario solo nel caso in cui vi siano oggettivi impedimenti, come ad esempio problematiche della rete con conseguenti difficoltà di collegamento al sistema informatico.

Modalità “base”

Il questionario è costituito da un numero determinato di domande; in fase di erogazione, saranno somministrate all’allievo tutte le domande inserite all’interno del questionario.

All’interno di ogni raggruppamento del questionario è presente una sola domanda.

Tipologia di domande dei questionari random e base

Le **domande** del questionario (sia esso random o base) devono essere articolate in base alla seguente **tipologia**:

1. *elenco 1 scelta*: in un range di risposte, vi è solo una risposta corretta;
2. *elenco N scelte*: in un range di risposte, sono presenti più di una risposta corretta;
3. *abbina*: viene richiesto di associare ad alcuni elementi o componenti presentati altri elementi di riferimento (es. denominazione-definizione corretta, oggetto-funzione, etc.);
4. *ordina*: viene richiesto di ordinare un elenco di parole o frasi;
5. *risposta identica*: viene richiesto di inserire in uno specifico campo una risposta che deve essere esattamente identica alla risposta corretta (numerica o testuale).

Le domande e le risposte del questionario possono anche presentare degli allegati, che in fase di somministrazione, laddove necessario, possono anche essere forniti “fuori linea” in formato digitale o cartaceo per facilitarne la lettura o l’utilizzo (es. schemi tecnici).

6.3 Prove per accertamento delle competenze tecnico-pratiche

Le prove per l'accertamento delle competenze tecnico-pratiche possono essere di tipologie differenti.

La prova per l'accertamento delle competenze tecnico-operative è la prova più significativa e valuta le competenze dell'allievo nello svolgimento di una prestazione professionale. Di norma, deve quindi verificare tutte le competenze previste dal profilo.

Si riportano alcuni esempi nella tabella che segue:

Tabella 1 – Esempi di tipologie di prove

Tipologia di prova	**Obiettivo**
Prova tecnico – programmatoria **Prova tecnico – progettuale**	Prova preliminare, avente per oggetto i principali aspetti tecnologici di processo, introduttiva e programmatoria rispetto alla prova operativa. È finalizzata ad accertare la conoscenza delle fasi di lavoro previste per la realizzazione di un prodotto/servizio.
Studio di un caso	È finalizzato ad accertare le competenze tecnico pratiche attraverso l'analisi di casi reali del contesto lavorativo opportunamente descritti. Il livello di complessità del caso e l'approfondimento richiesto devono essere coerenti con il livello EQF previsto dal profilo in termini di responsabilità e autonomia decisionale.
Prova tecnico-operativa **Prova pratica**	È finalizzata a verificare il raggiungimento delle abilità tecniche previste attraverso la valutazione della performance dell'allievo nello svolgimento di una prestazione professionale prefissata.
Prova tecnico-consuntiva	La prova tecnico consuntiva ha lo scopo di descrivere le caratteristiche del lavoro effettuato durante le prove precedenti, di motivare le scelte effettuate e di analizzare eventuali errori commessi.

6.4 Colloquio

Il colloquio è la prova conclusiva dell'esame.

Durante il colloquio possono essere discussi gli aspetti carenti risultanti dalle prove svolte, il lavoro realizzato in sede di esame, l'arricchimento professionale derivante dall'eventuale esperienza di stage/alternanza/apprendistato.

Si configura come un momento di approfondimento di carattere tecnico; inoltre, il colloquio può essere il momento in cui raccogliere elementi per motivare l'eventuale voto di consiglio.

6.5 Griglie di osservazione

La **griglia di osservazione (GdO)** è uno strumento necessario alla valutazione della performance dell'allievo.

Ciascuna GdO deve essere descritta in matrici, la cui tipologia può essere scelta tra:

1. *elenco*: la valutazione avviene utilizzando un elenco preciso di giudizi (es. sufficiente, discreto, buono, etc.) associati a ciascuna performance dell'allievo;

2. *valutazione errore*: la valutazione avviene in funzione degli errori compiuti nello svolgimento dell'operazione richiesta;

3. *range*: la valutazione avviene utilizzando intervalli di giudizi (es. da 0-20, da 21 a 40, da 0-100) per ciascuna performance dell'allievo.

Ciascuna matrice deve consentire la valutazione di una o più competenze del profilo oggetto della prova: al fine di rendere evidente tale relazione occorre specificare, per ciascun raggruppamento a cui è associata la matrice, quale competenza o quali competenze sono oggetto di verifica.

Alla GdO possono essere associati uno o più allegati da consegnare agli allievi per lo svolgimento della prova in sede di esame; negli allegati è indicato lo specifico caso di lavoro su cui si fonda la prova e vengono fornite istruzioni a supporto dello svolgimento della stessa. La prova può infatti essere incentrata sulla realizzazione di un determinato prodotto o di una determinata prestazione lavorativa.

La GdO è lo strumento utilizzato per assegnare il credito valutativo e per valutare le performance degli allievi durante la prova pratica e il colloquio. Se nel repertorio regionale sono presenti GdO standard, devono essere necessariamente utilizzate e non progettate ex-novo salvo specifiche esigenze da motivare in fase di invio in validazione della PCV nel campo "Nota per il Validatore dal progettista di Agenzia" presente su Gestione Prove di valutazione (PCV).

7. PCV standard: alcune indicazioni

Laddove nel repertorio regionale sia presente una prova standard o standard a criteri unificati, essa deve essere obbligatoriamente utilizzata per la verifica delle competenze. Se non è presente, l'ente di formazione deve progettare una prova nuova.

L'indicazione della tipologia di prova è presente all'interno della **scheda corso e della scheda attività destinatario** di ciascun profilo, consultabile sul Repertorio delle qualificazioni e degli standard formativi della Regione Piemonte.

Le PCV standard, sono predisposte dalle commissioni tecniche regionali e devono essere utilizzate dagli enti di formazione durante l'esame finale senza apportare modifiche. Per la progettazione delle PCV standard (soglie, pesi, durate) afferenti ai profili regionali, di norma il riferimento è la tabella prevista per le prove nuove di cui al paragrafo 7 del presente documento.

All'interno delle commissioni tecniche regionali, a seconda delle esigenze, sono presenti rappresentanti di enti di formazione, istituti professionali, associazioni datoriali e sindacali.

Le commissioni tecniche sono istituite della Regione Piemonte, gestite da funzionari regionali in collaborazione con l'assistenza tecnico-metodologica dedicata.

La struttura delle PCV standard, normalmente prevede i seguenti elementi:

- **linee guida docenti**
- **linee guida allievi**
- **credito valutativo** con relativa griglia di valutazione
- **questionario** per l'accertamento delle conoscenze
- **prove** per l'accertamento delle competenze tecnico professionali con relative griglie di osservazione

- **colloquio** con relativa griglia di osservazione.

Si ricorda che la PCV standard da somministrate durante l'esame è sempre:

- la PCV afferente al profilo su cui è stato svolto il percorso di formazione,
- l'ultima versione disponibile in termini di anni di riferimento, anche quando l'anno di fine riferimento è superato.

7.1 Prove Standard a Criteri Unificati (SCU)

Le prove Standard a Criteri Unificati (SCU) vengono progettate dalle commissioni tecniche regionali e pubblicate all'interno del catalogo regionale.

Esistono due tipologie di PCV SCU:

- a criteri unificati
- a criteri unificati per la IeFP.

Le PCV SCU prevedono che alcune prove vengano contestualizzate dagli enti di formazione, per essere adattate alle tecnologie e ai processi che caratterizzano in modo specifico i singoli percorsi o le peculiarità territoriali. Pertanto, l'ente di formazione deve acquisire la PCV SCU e, sulla base di quanto indicato nelle linee guida per la contestualizzazione, progettare gli elementi richiesti (questionari, griglie di osservazione) e inserirli sul sistema informatico.

La PCV SCU deve essere acquisita e contestualizzata sulla sede di progettazione dell'attività formativa, secondo i seguenti principi:

1. la prova deve essere contestualizzata nel rispetto delle indicazioni e dei criteri definiti nelle linee guida per la contestualizzazione;
2. la prova contestualizzata deve rimanere strettamente ancorata alla valutazione delle competenze richieste per la certificazione finale.

Nel caso di PCV a criteri unificati, la PCV contestualizzata è considerata una PCV nuova che deve essere inviata in validazione con tempistiche e modalità indicate nel paragrafo 9. Le PCV a criteri unificati di qualifica IeFP, presentano delle specificità che non richiedono la validazione.

Le PCV a criteri unificati IeFP sono descritte nel paragrafo 7.2.1.

7.2 PCV per le qualifiche e per i diplomi IeFP

Al fine di valorizzare le peculiarità dei singoli percorsi e consentire l'adattamento alle tecnologie e ai processi che li caratterizzano, **le PCV di qualifica e di diploma IeFP** sono Standard a Criteri Unificati (SCU) e sono costituite dai seguenti elementi:

- **linee guida per la contestualizzazione della PCV**
- **linee guida docenti**
- **linee guida allievi**
- **credito valutativo** con relative griglie di valutazione

- **prove per l'accertamento delle competenze di base** con relative griglie di osservazione, ad eccezione delle competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche che vengono verificate nelle prove dedicate all'accertamento delle competenze tecnico-professionali

- **questionario** per l'accertamento delle conoscenze

- **prove per l'accertamento delle competenze tecnico-professionali** con relativa griglia di osservazione

- **colloquio** con relativa griglia di osservazione.

Le **PCV SCU IeFP** costituiscono una specifica tipologia **di PCV standard.**
Le prove standard devono essere somministrate agli allievi senza apportare alcuna modifica, le prove che richiedono la contestualizzazione devono essere progettate dall'ente di formazione nel rispetto degli standard previsti.

7.2.1 PCV Qualifiche IeFP

PCV Qualifiche IeFP

La durata complessiva delle PCV di qualifica IeFP varia tra le 20 e le 24 ore. Le PCV rispettano alcuni criteri che garantiscono omogeneità dell'esame rispetto a struttura, soglie, pesi e tempo a disposizione degli allievi, riassunti nella tabella seguente:

Elemento	**Soglia**	**Peso**	**Durata**	**STANDARD o DA CONTESTUALIZZARE**
Linee guida per la contestualizzazione	n.a.	n.a.	n.a.	Standard
Linee guida docenti	n.a.	n.a.	n.a.	Standard, da completare a cura dell'ente di formazione per la parte relativa alla prova per l'accertamento delle competenze professionali e tecnico-pratiche
Linee guida allievi	n.a.	n.a.	n.a.	
Crediti valutativi competenze culturali di base (qualifica IeFP)	n.a.	20	n.a.	Standard
Crediti valutativi competenze professionali, orientamento, competenze chiave cittadinanza (qualifica IeFP)	n.a.	20	n.a.	Standard
Crediti valutativi stage/alternanza percorsi IeFP	n.a.	10	n.a.	Standard
Prove per l'accertamento delle competenze di base (competenze alfabetiche funzionali; competenze storico-geografico-giuridiche ed economiche; competenze linguistiche; competenza digitale; competenza di cittadinanza)	40	7	4 ore	Standard
Prova tecnico-scientifica	40	8	1 ora	Standard
Prova per l'accertamento delle competenze tecnico professionali (prova programmatoria, prova progettuale, prova tecnico-operativa e competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche)	40	30	11 oppure 15 ore	Da contestualizzare
Colloquio	40	5	4 ore (gruppo classe)	Standard
		100 punti	Tra 20 e 24 ore	

Linee guida per la contestualizzazione della prova pratica

Le PCV contengono le linee guida per la contestualizzazione della prova pratica, dove vengono fornite le indicazioni per la progettazione della prova pratica. Per ogni profilo, viene definito il livello minimo di complessità del prodotto/servizio che si deve rispettare al fine di garantire la verifica delle competenze previste dal profilo professionale.

Linee guida docenti e linee guida allievi

I due documenti devono sempre essere presenti nell'assemblato della PCV in quanto forniscono le informazioni necessarie alla preparazione, all'erogazione e allo svolgimento dell'esame.

Le linee guida docenti e le linee guida allievi sono precompilate per la parte di PCV standard. Devono essere completate relativamente alla prova per l'accertamento delle competenze tecnico professionali.

Credito valutativo

Nelle **PCV di qualifica IeFP** il credito ha peso 50 ed è attribuito considerando le competenze di base, le competenze professionali, di orientamento, le competenze chiave di cittadinanza e l'esperienza di stage/alternanza.

Credito valutativo PCV qualifica IeFP

N	Tipologia	Codice	Nome	Credito	Soglia %	Peso %	Durata (h)	Allegati
1	GdO	203503	Crediti valutativi competenze culturali di base (qualifica IeFP)	S	0	20		0
2	GdO	203527	Crediti valutativi compet. professionali, orientamento, compet. chiave cittadinanza (qualifica IeFP)	S	0	20		0
3	GdO	203529	Crediti valutativi stage/alternanza percorsi IeFP	S	0	10		1

Le tre griglie per la determinazione del credito valutativo sono standard, già presenti all'interno della PCV.

Prove per l'accertamento delle competenze di base

Nell'ambito della PCV, con apposite prove vengono valutate le competenze di base afferenti agli standard minimi di qualifica IeFP ovvero:

- competenze alfabetiche funzionali
- competenze storico-geografico-giuridiche ed economiche
- competenze linguistiche
- competenza digitale
- competenza di cittadinanza.

Le competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche vengono valutate nell'ambito della prova pratica.

La prova per l'accertamento delle competenze di base è standard, già presente all'interno della PCV.

Prova tecnico-scientifica (questionario)

Il questionario verifica l'acquisizione delle conoscenze del profilo di riferimento.

La prova tecnico-scientifica è standard, già presente all'interno della PCV e deve essere somministrata on-line.

Prova per l'accertamento delle competenze tecnico professionali

La prova pratica:

- verifica tutte le competenze professionali previste dal profilo di riferimento;

- verifica le competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche che devono essere legate al contesto professionale;

- prevede necessariamente attività operative quali la realizzazione di un prodotto o di un servizio; nelle linee guida per la contestualizzazione della PCV viene definito il livello minimo di complessità del prodotto/servizio che le agenzie devono rispettare al fine di garantire la verifica delle competenze previste dal profilo professionale;

- per alcuni prodotti/servizi, particolarmente complessi o che richiedono tempistiche di realizzazione completa non sostenibili in sede di esame, è possibile ricorrere a prelavorati; i prelavorati devono essere realizzati dagli allievi, durante l'anno formativo. In questi casi, le operazioni richieste in sede di esame devono comunque prevedere attività che consentano la verifica dell'acquisizione di tutte le competenze previste dal profilo;

- prevede l'utilizzo di strumenti e attrezzature coerenti con quelle in uso nel mondo del lavoro;

- la prova pratica è individuale, ogni allievo deve svolgere tutte le attività previste dalla stessa;

- si svolge nel laboratorio;

- nell'ambito della prova pratica è possibile prevedere una prova programmatoria o progettuale, nel caso si reputi che sia funzionale alla completa verifica delle competenze professionali. Laddove prevista, la prova programmatoria/progettuale deve essere integrata alla prova tecnico-operativa. Nella griglia di valutazione devono essere predisposte le matrici dedicate alla prova programmatoria/progettuale e quelle dedicate alla prova tecnico-operativa, con un peso così di norma così distribuito:
 - massimo 30 punti matrice/i prova programmatoria o progettuale
 - minimo 70 punti matrice/ prova tecnico-operativa.

La prova pratica e la relativa griglia di osservazione devono essere progettate nel rispetto delle indicazioni riportate nelle linee guida per la contestualizzazione della prova pratica.

Colloquio

Il colloquio è il momento conclusivo dell'esame. Verte principalmente sul lavoro realizzato in sede di esame e sull'esperienza dello stage/alternanza/apprendistato.

La griglia di osservazione del colloquio è standard, già presente all'interno della PCV.

Validazione e validità della PCV

La PCV SCU di qualifica, una volta acquisita e contestualizzata, non richiede la validazione regionale ma viene direttamente pubblicata dall'ente di formazione nel proprio catalogo.
La pubblicazione deve avvenire **entro il 31 gennaio** dell'anno in cui è previsto l'esame, al fine di garantire i tempi necessari per le attività di monitoraggio di cui al punto successivo.
La PCV ha validità triennale. E' facoltà dell'ente modificare la prova pratica e conseguentemente la griglia di valutazione e le linee guida docente e allievo anche prima della scadenza, dandone comunicazione ai competenti uffici regionali via email all'indirizzo **validazione.pcv@regione.piemonte.it**

Monitoraggio delle PCV

E' prevista un'attività di monitoraggio delle PCV SCU di qualifica IeFP pubblicate dagli enti.
La Regione stabilirà di volta in volta, anche sulla base degli esiti del monitoraggio precedente, se effettuare il monitoraggio a campione o su tutte le PCV presentate.

Obiettivo di tale attività è la verifica della corretta applicazione dei criteri definiti nelle *linee guida per la contestualizzazione della prova pratica* contenute nelle PCV SCU IeFP pubblicate nel catalogo regionale delle prove standard.
L'attività di monitoraggio prevede la verifica sia degli aspetti metodologici che di quelli di contenuto.

Per tale attività, Regione può avvalersi del supporto di commissioni tecniche appositamente costituite.
Le prove pratiche saranno sottoposte all'attenzione delle commissioni in forma anonima.

L'attività è da intendersi a supporto degli enti di formazione ed è finalizzata, laddove necessario, ad apportare eventuali correttivi alla contestualizzazione delle prove per garantire il livello minimo di complessità che le prove pratiche devono avere per verificare adeguatamente tutte le competenze previste dal profilo di riferimento.

7.2.2 Diplomi professionali IeFP

Il **credito valutativo nelle PCV di diploma** ha peso 50 ed è attribuito considerando le competenze di base, le competenze professionali, il project work e l'esperienza di stage/alternanza (immagine – Credito valutativo PCV diploma IeFP).

Per quanto concerne le **competenze di base**, vi sono prove dedicate per la valutazione delle competenze alfabetiche funzionali – comunicazione/storico-geografiche-giuridiche ed economiche/di cittadinanza/digitali, mentre le competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche sono verificate all'interno delle prove professionalizzanti.

Credito valutativo e competenze di base PCV diploma IeFP

N	Tipologia	Codice	Nome	Credito	Soglia %	Peso %	Durata (h)	Allegati
1	GdO	203129	Crediti valutativi competenze di base (diploma professionale) 2020	S	0	10		0
2	GdO	203139	Crediti valutativi competenze professionali (diploma professionale) - 2020	S	0	15		0
3	GdO	203151	Crediti valutativi project work (diploma professionale) 2020	S	0	10		0
4	GdO	203529	Crediti valutativi stage/alternanza percorsi IeFP	S	0	15		1
5	GdO	203153	Prova competenze di base (diploma professionale) 2020	No	50	7	2.5	2
6	GdO	203155	Prova competenza linguistica - Inglese (diploma professionale) 2020	No	50	3	1.0	2

La durata complessiva delle PCV di diploma IeFP è di 20 ore. La PCV rispetta alcuni criteri che garantiscono omogeneità dell'esame rispetto a struttura, soglie, pesi e tempo a disposizione degli allievi, riassunti nella tabella seguente:

Elemento	Soglia	Peso	Durata
Credito	0[4]	50	-
Prova competenze di base alfabetiche funzionali – comunicazione/storico-geografiche-giuridiche ed economiche/di cittadinanza/digitali	50	7	2,5 ore
Prova competenza linguistica - Inglese	50	3	1 ora
Prova tecnico-scientifica (questionario)	55	8 oppure 10	1 ora
Prove per l'accertamento delle competenze tecnico professionali (tecnico-programmatoria, pratica, tecnico-consuntiva)	55	22 oppure 20 da distribuire fra le prove, considerando un peso maggiore per la prova pratica	10,5 ore da distribuire fra le prove, considerando tempi coerenti con le consegne richieste dalle prove
Colloquio	60	10	5 ore (gruppo classe)
		100 punti	20 ore

La PCV SCU di diploma, una volta acquisita e contestualizzata, deve essere inviata in validazione e solo dopo validazione regionale può essere somministrata agli allievi.

Le PCV di diploma IeFP saranno gradualmente progettate secondo la tipologia Criteri Unificati per la IeFP che non richiede la validazione.

[4] Per essere ammesso all'esame, l'allievo deve raggiungere una valutazione dei crediti di almeno 30 punti sui 50 previsti.

8. Prove nuove

Le PCV nuove sono le PCV progettate dagli enti di formazione e sottoposte a validazione regionale per la pubblicazione nel catalogo di agenzia, con tempistiche e modalità indicate nel paragrafo 9.

Le PCV nuove devono essere progettate sulla stessa sede su cui si è progettata l'attività formativa.

Fra le **informazioni generali**, la PCV deve prevedere obbligatoriamente:

- **Titolo della PCV**: denominazione del profilo oggetto di certificazione

- **Anno/i di riferimento**: triennalità (es. 2020/2022); la durata può variare in base alla previsione di intensità di utilizzo o in caso di obsolescenza dei contenuti

- **Causale di somministrazione**: la causale è sempre certificazione di competenze.

Negli **Elementi certificabili** deve essere inserito esclusivamente il profilo prevalente per il quale si rilascia la certificazione finale di parte terza e la scheda attività destinatario della **scheda corso** relativa al profilo prevalente.

Fra gli **Elementi costituenti – prove** la PCV deve prevedere:

- **durata totale**: durata prevista dalla scheda attività destinatario all'interno della scheda corso relativa al profilo prevalente (inserita in automatico dal sistema); la durata comprende il tempo di somministrazione agli allievi di tutte le prove previste;

- **soglia di superamento della PCV**: 60/100 (da impostare a cura dell'ente di formazione);

- linee guida docenti devono contenere le indicazioni riportate nel paragrafo relativo alla struttura generale delle PCV;

- **linee guida allievi** devono contenere le indicazioni riportate nel paragrafo relativo alla struttura generale delle PCV;

- credito valutativo con relativa griglia di valutazione (standard), quando previsto;

- uno o più **questionari** per l'accertamento delle conoscenze;

- prove per l'accertamento delle competenze tecnico professionali con relative griglie di osservazione; fra le prove, deve necessariamente essere prevista la prova pratica o tecnico-operativa ad eccezione dei corsi teorici o alcuni regolamentati;

- colloquio con relativa griglia di osservazione (standard).

Gli elementi devono figurare nella PCV secondo **l'ordine logico di somministrazione**, benché sia possibile effettuare delle variazioni nell'ordine di somministrazione nel momento di configurazione del calendario di esame. Tali variazioni devono tuttavia tenere conto della finalità delle singole prove: ad esempio laddove sia prevista una prova progettuale collegata alla successiva prova pratica, occorre necessariamente che la prova progettuale venga somministrata prima della pratica.

Il **credito valutativo**, di norma, ha peso 20 punti su 100 ed è valutato rispetto ad applicazione, frequenza, lavoro e profitto, relazione e collaborazione, stage/lavoro/professionalità.

Deve sempre essere previsto nella progettazione delle PCV nuove afferenti a percorsi non regolamentati della durata pari o superiore alle 300 ore.

La **griglia standard di valutazione dei crediti** – ID 200013 - è disponibile a sistema sul repertorio regionale delle griglie di osservazione e deve necessariamente essere utilizzata e non progettata ex novo dall'ente di formazione.

La griglia è costituita da matrici di carattere generale applicabili a tutti i percorsi (con o senza stage). A supporto della valutazione dei crediti sono inoltre disponibili due allegati, le cui matrici sono coerenti con i fattori di valutazione presenti nella griglia: "Scheda valutazione anno formativo" e "Scheda di valutazione stage".

Per i percorsi con durata minore alle 300 ore non deve essere previsto il credito valutativo.

Di conseguenza, la PCV non deve contenere la griglia di determinazione dei crediti valutativi.

L'ente di formazione dovrà progettare la PCV senza il credito; per quanto riguarda la ridistribuzione dei punti del credito sulle altre prove e la definizione della griglia del colloquio occorre fare riferimento a quanto indicato al paragrafo 9 "PCV per i candidati ammessi direttamente all'esame".

Sul repertorio regionale delle griglie di osservazione è inoltre presente **la griglia standard per la valutazione del colloquio** – ID 206141 - e deve necessariamente essere utilizzata e non progettata ex novo dall'ente di formazione.

La durata complessiva delle PCV varia a seconda della tipologia e della durata del percorso formativo ed è indicata nella scheda corso.

Al fine di garantire omogeneità rispetto agli esami erogati nell'ambito della formazione professionale per le professioni NON regolamentate, la PCV deve rispettare alcuni criteri in merito a struttura, soglie, pesi e tempo a disposizione degli allievi, riassunti nella tabella seguente.

Elemento	**Soglia**	**Peso**	**Durata**
Credito	-	20	-
Prova tecnico-scientifica (questionario)	40	10 oppure 12	1 ora
Prove per l'accertamento delle competenze professionali e tecnico-pratiche (prova tecnico-operativa o prova tecnico-pratica) Nel caso si ritenga necessario, è possibile prevedere altre prove per l'accertamento delle competenze professionali, quali ad esempio prova tecnico-programmatoria, prova tecnico-consuntiva; in tal caso, il peso deve essere distribuito fra le prove considerando un peso maggiore per la prova pratica.	40	60 oppure 58	Variabile in funzione del tipo di prova e della durata complessiva della PCV prevista da scheda corso
Colloquio	40	10	4 ore (gruppo classe)
		100 punti	Come da scheda corso

Eventuali variazioni rispetto ai pesi e alla durata delle prove sono possibili in caso di particolari tipologie di corso, ma devono essere esplicitate e motivate al momento dell'invio in validazione della PCV, utilizzando il campo "Nota per il Validatore dal progettista di Agenzia" presente su Gestione Prove di valutazione (PCV).

Per le regolamentate si veda il paragrafo dedicato.

Le linee guida docente e le linee guida allievo devono contenere una **tabella che sintetizza la struttura della PCV;** di seguito ne viene riportato un esempio che contiene gli elementi minimi di una PCV di 12 ore:

DENOMINAZIONE PROVA	CREDITO	SOGLIA	PESO	DURATA
Crediti valutativi	Si	=	20	=
Prova tecnico scientifica	No	40	10	1h00
Prova tecnico-pratica	No	40	60	7h00
Colloquio	No	40	10	4h00
TOTALI			**100/100**	**12h00**

8.1 PCV IFTS

Le PCV IFTS sono prove nuove, che devono quindi essere progettate dagli enti di formazione e richiedono dunque la validazione regionale secondo modalità e tempistiche definite nel paragrafo 8.2.

Gli elementi costituenti della PCV sono quelli previsti per le prove nuove, ad eccezione della griglia per la valutazione del colloquio. Tale griglia, nel caso delle PCV IFTS non è standard ma deve essere progettata dall'ente di formazione e deve prevedere di minima:

- una matrice dedicata alla valutazione dello stage;

- una matrice dedicata alla valutazione del project work;

- una matrice dedicata alla valutazione del lavoro svolto in sede d'esame con particolare attenzione alla capacità di sostenere un confronto sui temi tecnici.

Nella tabella seguente vengono fornite le indicazioni di dettaglio su soglie, pesi e durate di ciascuna prova.

PCV IFTS

Elemento	Soglia	Peso	Durata
Credito	-	20	-
Prova tecnico-scientifica (questionario)	40	10 oppure 12	1 ora
Prove per l'accertamento delle competenze professionali (prova tecnico-operativa o prova tecnico-pratica) Nel caso si ritenga necessario, è possibile prevedere altre prove per l'accertamento delle competenze professionali, quali ad esempio prova tecnico-programmatoria, prova tecnico-consuntiva; in tal caso, il peso deve essere distribuito fra le prove considerando un peso maggiore per la prova pratica.	40	55 oppure 53	10 ore
Colloquio	40	15	5 ore (gruppo classe)
		100 punti	16 ore

Al fine di valorizzare le peculiarità dei percorsi formativi, è possibile modificare durate e pesi delle singole prove dandone motivazione nelle note che accompagnano l'invio in validazione della PCV. L'amministrazione si riserva di valutare la proposta.

Considerato che di norma l'accertamento delle competenze tecnico professionali si svolge attraverso un'unica prova pratica della durata di 10 ore che necessariamente si deve distribuire su due giornate, si consiglia di valutare l'opportunità di strutturarla in due fasi distinte di lavoro.

Data la specificità della misura, gli enti di formazione che intendono erogare la PCV per una sola annualità, possono prevedere un questionario di tipologia base. In questo caso, la PCV deve necessariamente avere una validità annuale.

9. Modalità e tempistiche per la validazione della PCV

Le prove nuove, sia quelle progettate ex-novo che quelle generate dalla contestualizzazione di una SCU, devono essere necessariamente validate dalla Regione prima di poter essere utilizzate per la richiesta della commissione di esame e quindi per l'erogazione dell'esame finale.

L'ente di formazione, dopo aver progettato la prova nuova o aver contestualizzato la prova SCU, deve inviarla in validazione utilizzando le apposite funzionalità previste da Gestione Prove di valutazione (PCV).

La Regione, verificata la coerenza della PCV con le indicazioni metodologiche, con il profilo di riferimento e con eventuali normative specifiche, la valida o la respinge.

La PCV può essere utilizzata solamente a seguito dell'avvenuta validazione da parte di Regione che la rende visibile sul catalogo di agenzia di modo che sia disponibile per la creazione dell'esame a sistema.

Le prove nuove (progettate ex-novo o a seguito di contestualizzazione di SCU) devono essere inviate in validazione **almeno 60 giorni prima dello svolgimento dell'esame e comunque in tempo utile per richiedere la commissione di esame nei tempi previsti dalle disposizioni in materia.**

Come indicato nello specifico paragrafo, le **PCV SCU di qualifica IeFP** non necessitano di validazione, ma la pubblicazione delle PCV contestualizzate deve avvenire entro il 31 gennaio dell'anno in cui è previsto l'esame.

10. PCV per professioni regolamentate

Le professioni regolamentate di norma prevedono PCV standard strutturate nel rispetto delle indicazioni normative. Prima della predisposizione dell'esame, si raccomanda un'accurata lettura della normativa del profilo e delle linee guida docenti.

Qualora sia necessario contestualizzare una PCV SCU o progettare una PCV nuova da parte dell'ente di formazione, è fondamentale, oltre alla consultazione delle presenti linee guida, conoscere le eventuali indicazioni sull'esame contenute nella normativa specifica e rispettare quanto indicato nel percorso standard sulla prova finale, se previsto.

Il **credito valutativo** deve essere presente solo se la PCV si riferisce ad un percorso di durata uguale o superiore a 300 ore, salvo diverse indicazioni normative.

Se previsto, la griglia del credito non ha soglia e deve avere peso 20. A meno che la normativa non fornisca direttive sulle modalità di accertamento del credito valutativo, occorre utilizzare la griglia standard (vedi paragrafo precedente).

Dove la normativa richiede degli sbarramenti sulle prove, la PCV deve essere progettata nel rispetto di tali sbarramenti, utilizzando le apposite funzionalità previste da Gestione Prove di valutazione (PCV).

11. PCV per candidati ammessi direttamente all'esame

I candidati ammessi direttamente all'esame senza aver frequentato un percorso di formazione sono coloro che:

- in esito ai percorsi di individuazione e validazione delle competenze, hanno ottenuto la validazione di tutte le competenze previste dal profilo e intendono sostenere l'esame per conseguire la qualificazione,
- possiedono i requisiti previsti dalla normativa specifica relativamente ad una professione regolamentata.

Le modalità per l'accertamento delle competenze relative ad un determinato profilo sono le stesse in termini di durata, struttura e prove, indipendentemente dal fatto che l'allievo abbia seguito un corso oppure provenga da un processo di IVC oppure sia prevista un'ammissione diretta dalla normativa.

Il credito valutativo, per sua natura, attribuisce un valore al percorso formativo svolto, pertanto, non può essere attribuito al candidato ammesso direttamente all'esame. Di conseguenza, i pesi delle prove che compongo la PCV dedicata ai candidati ammessi direttamente all'esame devono essere ridefiniti in funzione dell'assenza del credito valutativo.

La ridistribuzione di punti previsti per il credito dovrà rispettare i seguenti criteri:

- 50% dei punti, sulle prove tecnico professionali (programmatoria o progettuale, pratica, consuntiva)
- 50% dei punti, da distribuire sulle altre prove (questionario, colloquio).

In caso di PCV di agenzia, l'ente di formazione dovrà progettare la PCV per i candidati ammessi direttamente all'esame, nel rispetto dei criteri di ridistribuzione dei pesi sopra citati e provvedendo all'aggiornamento delle linee guida docenti e delle linee guida allievi. Il titolo della PCV, oltre alla denominazione del profilo, dovrà riportare la dicitura "Ammissione diretta" (es. Operatore paghe e contributi – Ammissione diretta).

Sul repertorio regionale delle griglie di osservazione è inoltre presente **la griglia standard per la valutazione del colloquio** – ID 207113 - e deve necessariamente essere utilizzata e non progettata ex novo dall'ente di formazione.

In caso di PCV standard o SCU, sarà resa disponibile la versione della PCV per i candidati ammessi direttamente all'esame.

Le PCV ad ammissione diretta devono necessariamente essere inviate in validazione o, in caso di PCV standard, richieste al competente ufficio regionale almeno 10 giorni lavorativi prima della data dell'esame.

12. Note operative

Il format degli allegati alle prove e delle linee guida docenti e delle linee guida allievi è reperibile nella sezione "Guida al servizio" della home di accesso al sistema Gestione Prove di valutazione (PCV).

Sulla home del sistema sono anche presenti i manuali operativi per l'utilizzo delle funzionalità preposte alla progettazione delle PCV.

Eventuali comunicazioni che riguardano le prove sono pubblicate sulla home di Gestione Prove di valutazione (PCV).